

SERRA-CASSANO, *commissario regio*. Il ministro delle finanze ha consentito di esentare dalla tassa i bastimenti dalle venti tonnellate in giù: può essere stato un malinteso per chi era lontano, ma io che gli era vicino, e che anzi ho combinato con lui questa mattina un tale temperamento, posso assicurare la Camera che questa era e non altra l'intenzione del Ministero.

MINGHETTI, *ministro per l'interno*. Ora accetta a trenta.

SERRA-CASSANO, *commissario regio*. L'onorevole Depretis mi fece una giusta e saggia osservazione. Egli disse: perchè mettere venti, e non piuttosto trenta, limite entro cui anche la legge sulla sanità ha cercato di recar beneficio a questa sorta di bastimenti?

Io, per verità, non potrei consentire a questa variazione; tuttavia, facendomi interprete dei sentimenti di conciliazione dell'onorevole ministro delle finanze, accetto di stabilire che i bastimenti di trenta tonnellate non paghino che una sola volta all'anno cinquanta centesimi. Per dimostrarvi però che questo aumento di dieci tonnellate, al quale accondiscendo, non sia forse del tutto giustificabile, permettetemi che io vi sottoponga di nuovo i dati raccolti con molta precisione, e riferiti alla Camera dal signor ministro.

Che i bastimenti di venti tonnellate debbano avere qualche riguardo, io lo ammetterò per quelli delle nuove provincie, perchè l'onorevole relatore dimostrò che essi erano in condizioni migliori forse di quello che non siano adesso. Ma i bastimenti sono già gravati dalle due tasse di 54 centesimi, e di tutte quelle altre accennate dal signor ministro; di maniera che hanno già un bel compenso pagando una volta sola all'anno. Perciò io insisto, perchè la riduzione in favore dei bastimenti che pagano una volta sola sia limitata almeno a quelli di trenta tonnellate, anche in analogia della legge sulla sanità marittima.

BIXIO. La conseguenza della proposta del signor ministro sarà semplicemente questa: tutti quelli che hanno dei bastimenti di quaranta tonnellate li faranno di trenta, e così noi, invece di tendere ad aumentare il tonnello, faremo sì che verrà a diminuire.

Sia certo il signor ministro che la conseguenza sarà questa.

Tutti quelli che navigano per le coste d'Italia, dove finora le condizioni non sono troppo prospere, evidentemente per godere di questa diminuzione ed evitare delle spese scemeranno la portata dei loro bastimenti. E questa è una disgrazia. Perchè, lo ripeto, io non domando privilegi; ma, se le leggi marittime dovessero accordare delle facilitazioni, io credo che dovrebbero farle a pro delle navi di grossa portata e dei vapori, appunto per promuoverne la moltiplicazione.

Per conseguenza io prego il signor commissario regio ed il signor ministro a lasciare le parole: *di quaranta tonnellate*.

DEPRETIS, *relatore*. Io aveva proposto quell'espedito in via di conciliazione all'onorevole commissario regio; ma veramente le ragioni addotte dagli onorevoli Biancheri e Bixio mi obbligano ad insistere perchè voglia aderire alla modificazione proposta dalla Commissione, senza alterarla. Il tonnello per i bastimenti che vanno fino alle 40 tonnellate, l'onorevole regio commissario lo sa, è così piccola cosa in confronto del tonnello generale dello Stato, che veramente, se vogliamo calcolare il tonnello delle navi che hanno una portata fra le 30 e le 40 tonnellate, troveremo una cifra affatto insignificante. D'altra parte è giustissima la ragione data dall'onorevole Bixio, che cioè gli armatori ed i costruttori avranno un motivo per costruire bastimenti di tal portata da sfuggire la tassa.

Questa sarebbe conseguenza naturale e inevitabile del

provvedimento che arrestasse la tassa di favore alle 30 tonnellate, mentre l'interesse dello Stato sarebbe di promuovere la costruzione dei bastimenti d'una portata maggiore.

Io quindi pregherei l'onorevole commissario regio a voler consentire alla proposta quale fu formolata dalla Commissione.

SERRA-CASSANO, *commissario regio*. Le ragioni addotte dal deputato Bixio, e confermate dal deputato Depretis, sono appunto quelle con cui io combattevo la riduzione della tassa per le navi di piccola portata. Io diceva: non fate riduzioni a queste navi, perchè altrimenti voi incoraggerete l'industria a costruire piccoli bastimenti. Dimodochè io convengo perfettamente nelle ragioni espresse dagli onorevoli preopinanti; ma in quanto alla riduzione di tassa di queste navi, se ora pagano dei diritti fortissimi, io dopo la riduzione che si è già fatta onde vengono sollevate assai, come lo ha dimostrato il ministro delle finanze, non potrei rispondere e lasciar debbo allo stesso signor ministro di prendere quelle determinazioni che crederà.

DEPRETIS, *relatore*. Aggiungerò un'ultima considerazione, e rammenterò che nelle provincie meridionali ci sono non pochi piccoli bastimenti addetti al trasporto di alcune derrate di prima necessità, e che godono di una perfetta esenzione; è necessario che questi bastimenti siano colpiti di una tassa possibilmente mite.

Se noi teniamo la proposta della Commissione intatta, noi siamo quasi certi che la nuova legge non porterà in quegli interessi nessuna grave perturbazione.

D'altra parte, siamo certissimi che lo Stato non soffre qui che una perdita di un rilievo appena sensibile.

Io dunque prego nuovamente il Ministero a voler acconsentire alla proposta di diminuzione.

MINGHETTI, *ministro per l'interno*. La ragione principale per la quale io mi fermavo alle 30 tonnellate era appunto quella di mettere in rapporto questa legge colla legge di sanità.

Ma, dopo le considerazioni sviluppate dagli onorevoli preopinanti, ed avuto riguardo che la differenza rispetto all'erario sarebbe minima, accetto la redazione della Commissione.

PRESIDENTE. Il deputato Plutino rinuncia alla sua proposta?

PLUTINO. Io volevo solamente osservare che le navi di 30 tonnellate non possono correre il Mediterraneo, e quelle di 40 vanno spesso da Genova a Messina, e viceversa; cosicchè vi è anche la comunanza degli interessi italiani. Io quindi ringrazio il signor ministro di aver accettata la proposta della Commissione.

PRESIDENTE. Allora metto ai voti l'articolo 6, come fu proposto dalla Commissione, colla variante di lire 1 50, invece di lire 1 20.

(La Camera approva. — Sono pure approvati senza discussione i seguenti):

« Art. 7. I piroscafi, tranne quelli designati all'articolo precedente, pagheranno la tassa d'ancoraggio una sola volta al mese, qualunque sia il numero degli approdi e delle operazioni di commercio praticate entro il mese in cui ebbe luogo il primo approdo. »

« Art. 8. I bastimenti esteri, che non siano ammessi per trattati a godere degli stessi favori dei nazionali, saranno assoggettati al doppio del diritto, seguitando nel resto le regole stabilite per i bastimenti nazionali. »

« Art. 9. Nel determinare la tassa dovuta ai piroscafi si farà dalle loro tonnellate la deduzione del quaranta per cento per lo spazio occupato dalle macchine e relativi accessori. »